

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

Area: COORD. ERP E RECUP. ABITAZ. NEI CENTRI STORICI

DETERMINAZIONE

N. A07869 del 02/10/2013

Proposta n. 14933 del 30/09/2013

Oggetto:

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p). Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonchè per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

OGGETTO: Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p). Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonchè per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R.L. n. 84 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative al Dott. Raniero Vincenzo De Filippis;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 concernente “Modalità per la determinazione del reddito”;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p) che riserva alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonchè per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e l'aggiornamento biennale degli stessi sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l'art. 50 comma 2bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale “il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro”;

VISTO l'art. 7 comma 4 della citata L.r. n. 12/1999 che demanda al dirigente regionale competente in materia di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTA la determinazione del Direttore regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori n. A9037 del 16 settembre 2011, che ha aggiornato ed elevato il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, per il biennio luglio 2011 - luglio 2013 in € 19.524,88;

VISTE le risultanze delle rilevazioni ISTAT sugli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di luglio 2013, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2013, che evidenziano una variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo del biennio precedente luglio 2011 - luglio 2013 di 4,2;

RITENUTO di dover aggiornare il limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i bandi e per le domande finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, emessi e pervenute successivamente al 31 luglio 2013 e, conseguentemente a quanto sopra, di dover aggiornare il limite di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, con decorrenza 1 agosto 2013;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e per i motivi indicati in premessa:

- 1) Il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è aggiornato ed elevato, per il biennio luglio 2013 - luglio 2015, in €. 20.344,92;
- 2) Il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall'art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro.
- 3) Il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi e dalle domande, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, emessi e pervenute dal 1 agosto 2013.
- 4) Ai fini della decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare fissato con l'art. 50 comma 2bis della L.r. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, viene calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l'accesso e che conseguentemente ammonta ad € 28.482,88, con decorrenza 1 agosto 2013. Il reddito in questione, analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e diffusa sul sito internet della Regione Lazio.

Il Direttore
Dott. Raniero Vincenzo De Filippis